

Tab.4: Istituti di scuola secondaria di II grado "autosufficienti" (in grado di accogliere le classi in più causate dall' "onda anomala")

Regione	% scuole autosufficienti	% di classi allocate
Abruzzo	37%	29%
Basilicata	22%	16%
Calabria	22%	16%
Campania	11%	6%
Emilia Romagna	46%	40%
Friuli	42%	30%
Lazio	25%	21%
Liguria	45%	44%
Lombardia	35%	29%
Marche	44%	40%
Molise	37%	30%
Piemonte	29%	23%
Puglia	21%	17%
Sardegna	37%	27%
Sicilia	24%	18%
Toscana	52%	41%
Umbria	42%	34%
Veneto	39%	30%
Totale nazionale	31%	24%

Tab.5: Ipotesi di distribuzione delle classi sugli edifici di tutti gli istituti secondari di secondo grado dello stesso comune

Regione	% comuni con aule sufficienti (*)	% classi allocabili	% aule non utilizzate
Abruzzo	26%	86%	1%
Basilicata	23%	81%	4%
Calabria	11%	79%	1%
Campania	8%	80%	0%
Emilia Romagna	37%	89%	6%
Friuli	43%	90%	7%
Lazio	21%	85%	1%
Liguria	34%	95%	3%
Lombardia	29%	87%	5%
Marche	46%	90%	10%
Molise	27%	82%	6%
Piemonte	19%	84%	1%
Puglia	16%	80%	1%
Sardegna	32%	85%	3%
Sicilia	17%	80%	7%
Toscana	44%	96%	5%
Umbria	28%	90%	5%
Veneto	39%	89%	4%
Totale nazionale	25%	85%	3%

(*) Comuni che non hanno un numero di aule sufficienti ad accogliere, al loro interno, le classi in più causate dall' "onda anomala". Nel residuo 75% s'intendono compresi quelli che non riescono ad allocare tutte quante le classi in più, anche se trattasi di una sola di esse.

Tab.6: Alcuni dati di riferimento a livello nazionale

Numero di edifici	41.701
Numero di aule	438.960
Numero di comuni che hanno scuole elementari, ma non hanno scuole medie	1.676
Numero di comuni che hanno sia scuole elementari che scuole medie	5.228
Numero di comuni che hanno solo un istituto secondario di II grado	503
Numero di comuni che hanno da 2 a 3 istituti secondari di II grado	478
Numero di comuni che hanno da 4 a 5 istituti secondari di II grado	175
Numero di comuni che hanno più di 5 istituti secondari di II grado	247

RELAZIONE
CONCERNENTE LA FATTIBILITA' NONCHE' LA CONGRUITA'
DEI MEZZI INDIVIDUATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI,
COMPRESA LA VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI
MAGGIORI ONERI FINANZIARI O DELLE EVENTUALI
RIDUZIONI DI SPESA

L'art. 6 della legge 30/00 prevede che venga annessa al programma una relazione riguardante "la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi", che dovrà comprendere altresì "la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa".

In sostanza, il legislatore vuole che nel momento dell'attuazione della riforma il Governo faccia una verifica dell'impatto amministrativo delle innovazioni che si introducono, per accertare la loro compatibilità con le risorse disponibili oppure la necessità di ulteriori risorse finanziarie, eventualità, quest'ultima, che renderebbe l'operatività del programma subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

È di tutta evidenza che questa verifica si connette strettamente con l'individuazione dei tempi e delle modalità di attuazione della riforma.

Proprio per rispondere a questa precisa indicazione legislativa, la presente relazione analizza, in termini di bisogni, l'impatto delle scelte ordinarie - quali potranno delinearsi sulla base dei criteri generali da definire nel programma quinquennale - sugli strumenti e sui mezzi che rendono concretamente possibile lo svolgimento del servizio nelle singole istituzioni scolastiche, e precisamente sugli aspetti attinenti la gestione del personale della scuola, le strutture edilizie, le infrastrutture tecnologiche e didattiche, e le risorse finanziarie. Per quest'ultimo aspetto si richiama l'attenzione sul paragrafo 5 della presente relazione riguardante gli aspetti relativi all'individuazione degli oneri finanziari.

Pertanto, si ritiene opportuno che l'analisi venga effettuata partendo dalla individuazione delle risorse professionali, finanziarie e di infrastrutture occorrenti per la realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti nel Piano dell'offerta formativa di cui ciascuna scuola autonoma dovrà dotarsi.

Sulla base di questa analisi sarà possibile elaborare una valutazione complessiva di sistema che consenta di dare una risposta alla richiesta del legislatore sulla fattibilità e la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi.

1. IL NUOVO ASSETTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

La riforma dei cicli scolastici comporterà una graduale modifica dell'attuale struttura organizzativa e dimensionale delle scuole, che vedrà il definitivo completamento entro sei anni (a.s. 2007/8) sia nell'ipotesi rappresentata di avvio della stessa a partire dal prossimo anno scolastico (1° settembre 2001), con l'interessamento delle due classi iniziali del nuovo ciclo di base e della prima superiore sia nell'altra ipotesi che prevede prima la partenza dei primi due anni della scuola di base (1° settembre 2001) e poi la partenza del primo anno della scuola secondaria (1° settembre 2002).

Il *dimensionamento* ottimale delle istituzioni scolastiche, già effettuato, dove sono state privilegiate situazioni di comprensività per fattispecie riassumibili nei futuri cicli di base ed opportune aggregazioni orizzontali nelle scuole superiori, costituisce certamente un buon punto di partenza per la definizione dei nuovi modelli organizzativi.

Quanto sopra, però, tenendo ben conto della sostanziale diversità dei presupposti e delle finalità sottesi a tale dimensionamento - come contemplati dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal D.P.R. 233/97 - rispetto a quelle afferenti ai nuovi orientamenti: mentre infatti, con il primo si è proceduto - a fronte, in particolare, delle caratteristiche dimensionali delle entità scolastiche interessate - alla formazione di semplici centri giuridici di riferimento (Dirigenze scolastiche) lasciando inalterato il substrato sostanziale (e, cioè, la scuola materna, quella elementare e così via), con la riforma dei cicli si dovrà procedere a differenti modalità aggregative, anche e soprattutto di carattere strutturale ed organizzativo.

Ciò premesso, per una migliore comprensione del fenomeno, si riporta nell'allegato A, tabella 1 la situazione nazionale, a livello regionale, del dimensionamento effettuato a decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico, meglio esplicitata, a livello provinciale, dalla successiva tabella n. 2, nella quale è evidenziata anche la consistenza dell'attuale fascia primaria (che abbraccia, complessivamente, scuole materne, elementari, medie ed istituti comprensivi) e di quella secondaria, contemplante tanto gli istituti di istruzione secondaria superiore tipici quanto quelli in cui sono presenti corsi di diverso ordine.

Premesso quanto sopra, ai fini del progressivo avvicinamento dell'organizzazione scolastica verso il completo raggiungimento delle forme strutturali prefigurate dalla legge 30/2000, appaiono mutuabili concetti, parametri e le stesse modalità operative adottati nel corso del citato dimensionamento, con opportuni adeguamenti relativamente:

- agli indici numerici ed al rapporto intercorrente tra l'utenza interessata e la realtà territoriale di riferimento;
- all'aggregazione e al collegamento che l'offerta formativa del ciclo secondario dovrà realizzare a seguito della sua nuova articolazione, nelle aree previste dall'art. 4 della legge n. 30/2000.

Ciò, peraltro, comporterà, particolarmente nella fase transitoria, la necessità di forti collegamenti, oltre che con gli Enti istituzionalmente coinvolti nelle tematiche in questione soprattutto tra le stesse istituzioni scolastiche, al fine della previsione, nell'ambito dei rispettivi percorsi formativi, di classi il più possibile aperte, che favoriscano, così, il più agevole passaggio degli alunni verso le nuove dinamiche.

Ovviamente, nell'adottare siffatti criteri, i relativi parametri dimensionali, una volta assunti per definire i nuovi assetti, dovranno principalmente essere indirizzati ad assicurare alle scuole della riforma il più idoneo inserimento nelle rispettive realtà, tenendo conto di ogni aspetto contingente ad esse collegato.

Essi, pertanto, andranno opportunamente rivisitati rispetto a quanto contemplato dal D.P.R. 233/97 e dovranno costituire *indici di riferimento* ed, in quanto tali, valutabili

adeguatamente a fronte, tra l'altro, delle eventuali specificità didattiche delle istituzioni coinvolte, delle particolari caratteristiche dei relativi ambiti territoriali, dell'ambiente socioculturale ed economico in cui insistono, delle possibilità di concreto sfruttamento delle opportunità formative offerte e, comunque, di ogni altro elemento che possa favorire obiettivamente il miglior esercizio del diritto allo studio da parte dell'utenza. In ciò coniugando opportunamente le esigenze quantitative con quelle, primarie, di carattere qualitativo del servizio.

In tale sede, poi, andrà tenuto conto anche della valutazione di puntuali fattispecie afferenti a forme di comprensività collegate a caratteristiche socioterritoriali, come ipotizzabili, ad esempio, nelle piccole isole, nei Comuni montani o nelle aree geografiche contraddistinte da specificità linguistiche od etniche che si trovino in condizioni di particolare isolamento, al fine di consentire la scelta operativa più idonea.

Sul piano quantitativo, nel ciclo secondario, la situazione si presenta di più agevole soluzione, a fronte della sostanziale identità numerica delle classi coinvolte nel processo di riforma e della rispettiva utenza, salva però la particolare problematica della cosiddetta *onda anomala* e relativa correzione di cui si è fatto cenno in precedenza.

I principi di cui sopra, ove condivisi, possono essere contemplati - ai fini della definizione del nuovo assetto organizzativo-funzionale della scuola, caratterizzato dalla ottimale aggregazione delle classi attuali in una realtà, soprattutto nel ciclo di base, del tutto diversa - in una riedizione riveduta e corretta di uno strumento normativo analogo al D.P.R. 233/97, che disciplini le concrete modalità operative, le competenze, le nuove procedure e gli opportuni parametri di riferimento. Strumento, questo, che può essere definito in modo relativamente agevole, in via amministrativa, in quanto espressione dello stesso potere posto a fondamento del citato provvedimento e l'applicazione del quale comporterà anche la possibilità, se necessaria, di una rivisitazione delle attuali forme aggregative dimensionali.

Esso, comunque, a fronte del particolare radicamento del *fenomeno scuola* col territorio d'appartenenza, dovrà prevedere una forte concertazione con gli Enti istituzionalmente preposti alle dinamiche della programmazione scolastica, con particolare riguardo alle Amministrazioni regionali ed agli Enti locali interessati, così come espressamente contemplato dalla più recente normativa ed, in particolare, dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 che espressamente attribuisce alle prime la potestà programmatoria in materia di definizione ed organizzazione della rete scolastica sul rispettivo territorio, riservandone, poi, agli Enti locali (Comuni e Province) la concreta attuazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione da esse all'uopo predisposti.

In relazione a quanto rilevato in precedenza, relativamente al nuovo assetto organizzativo - dimensionale delle istituzioni scolastiche, l'intervento della riforma, come più ampiamente esplicitato in altra sede, non comporta necessariamente un aumento nel numero o nella tipologia delle strutture fisiche interessate.

Allegato A

tabella 1

PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO *	
ABRUZZO	291
BASILICATA	178
CALABRIA*	598
CAMPANIA	1366
EMILIA-ROMAGNA	556
FRIULI V. GIULIA	186
LAZIO	946
LIGURIA	236
LOMBARDIA	1304
MARCHE	281
MOLISE	91
PIEMONTE	682
PUGLIA	924
SARDEGNA	425
SICILIA	1180
TOSCANA	554
UMBRIA	180
VENETO	740
TOTALE NAZIONALE	10718

* In vigore dal 1° settembre
2000

DGP-XI^A
DCM3180

tabella 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIMENSIONATE * D.P.R. 233/98				
REGIONI	PROVINCE	SCUOLA DI BASE**	SCUOLA SECONDARIA***	TOTALE
PIEMONTE				
	Alessandria	46	18	64
	Asti	24	9	33
	Biella	22	8	30
	Cuneo	77	34	111
	Novara	38	17	55
	Torino	234	91	325
	Verbano-Cusio- Ossola	23	11	34
	Vercelli	19	11	30
TOTALE REGIONALE		483	199	682
LOMBARDIA				
	Bergamo	101	38	139
	Brescia	131	43	174
	Como	61	18	79
	Cremona	33	18	51
	Lecco	35	13	48
	Lodi	22	10	32
	Mantova	42	17	59
	Milano	349	139	488
	Pavia	47	21	68
	Sondrio	29	14	43
	Varese	86	37	123
TOTALE REGIONALE		936	368	1304
VENETO				
	Belluno	32	17	49
	Padova	91	42	133
	Rovigo	30	15	45
	Treviso	84	41	125
	Venezia	83	42	125
	Verona	90	32	122
	Vicenza	99	42	141
TOTALE REGIONALE		509	231	740
FRIULI-V.G.				
	Gorizia It.	16	8	24
	Pordenone	34	15	49
	Trieste It.	18	13	31
	Udine	57	25	82
TOTALE REGIONALE		125	61	186

REGIONI	PROVINCE	SCUOLA DI BASE	SCUOLA SECONDARIA.	TOTALE
LIGURIA				
	Genova	81	35	116
	Imperia	24	13	37
	La Spezia	27	11	38
	Savona	31	14	45
TOTALE REGIONALE		163	73	236
EMILIA.- ROMAGNA				
	Bologna	87	31	118
	Ferrara	26	17	43
	Forlì	38	19	57
	Modena	63	31	94
	Parma	36	18	54
	Piacenza	25	10	35
	Ravenna	30	17	47
	Reggio Emilia	46	20	66
	Rimini	27	15	42
TOTALE REGIONALE		378	178	556
TOSCANA				
	Arezzo	39	21	60
	Firenze	88	39	127
	Grosseto	26	13	39
	Livorno	31	16	47
	Lucca	45	23	68
	Massa Carrara	24	16	40
	Pisa	36	21	57
	Pistoia	31	16	47
	Prato	21	8	29
	Siena	27	13	40
TOTALE REGIONALE		368	186	554
UMBRIA				
	Perugia	90	48	138
	Terni	28	14	42
TOTALE REGIONALE		118	62	180
MARCHE				
	Ancona	49	29	78
	Ascoli Piceno	50	22	72
	Macerata	42	22	64
	Pesaro e Urbino	45	22	67
TOTALE REGIONALE		186	95	281

REGIONI	PROVINCE	SCUOLA DI BASE	SCUOLA. SECONDARIA	TOTALE
LAZIO				
	<i>Frosinone</i>	83	43	126
	<i>Latina</i>	81	31	112
	<i>Rieti</i>	31	14	45
	<i>Roma</i>	406	204	610
	<i>Viterbo</i>	39	14	53
TOTALE REGIONALE		640	306	946
ABRUZZO				
	<i>Chieti</i>	55	29	84
	<i>L'Aquila</i>	55	22	77
	<i>Pescara</i>	46	20	66
	<i>Teramo</i>	46	18	64
TOTALE REGIONALE		202	89	291
MOLISE				
	<i>Campobasso</i>	45	21	66
	<i>Isernia</i>	18	7	25
TOTALE REGIONALE		63	28	91
CAMPANIA				
	<i>Avellino</i>	95	32	127
	<i>Benevento</i>	58	24	82
	<i>Caserta</i>	169	56	225
	<i>Napoli</i>	483	174	657
	<i>Salerno</i>	195	80	275
TOTALE REGIONALE		1000	366	1366
PUGLIA				
	<i>Bari</i>	244	101	345
	<i>Brindisi</i>	65	28	93
	<i>Foggia</i>	118	53	171
	<i>Lecce</i>	130	53	183
	<i>Taranto</i>	94	38	132
TOTALE REGIONALE		651	273	924
BASILICATA				
	<i>Matera</i>	38	19	57
	<i>Potenza</i>	86	35	121
TOTALE REGIONALE		124	54	178
CALABRIA				
	<i>Catanzaro</i>	80	30	110
	<i>Cosenza</i>	155	69	224
	<i>Crotone</i>	38	14	52
	<i>Reggio Calabria</i>	114	45	159
	<i>Vibo Valentia</i>	39	14	53
TOTALE REGIONALE		426	172	598

REGIONI	PROVINCE	SCUOLA DI BASE	SCUOLA SECONDARIA	TOTALE
SICILIA				
	<i>Agrigento</i>	81	32	113
	<i>Caltanissetta</i>	47	20	67
	<i>Catania</i>	180	61	241
	<i>Enna</i>	40	20	60
	<i>Messina</i>	116	40	156
	<i>Palermo</i>	203	60	263
	<i>Ragusa</i>	57	22	79
	<i>Siracusa</i>	67	31	98
	<i>Trapani</i>	71	32	103
TOTALE REGIONALE		862	318	1180
SARDEGNA				
	<i>Cagliari</i>	124	51	175
	<i>Nuoro</i>	65	25	90
	<i>Oristano</i>	31	13	44
	<i>Sassari</i>	74	42	116
TOTALE REGIONALE		294	131	425
TOTALE NAZIONALE		7528	3190	10718

* In vigore dal 1° settembre 2000.

** Le scuole di base comprendono le attuali scuole elementari e anche gli istituti comprensivi.

*** Le scuole secondarie sono le attuali scuole secondarie superiori.

2. IL P O F E LE RISORSE NECESSARIE PER LA SUA ATTUAZIONE

Nella scuola dell'autonomia il piano dell'offerta formativa rappresenta lo strumento fondamentale mediante il quale ciascuna istituzione scolastica, interpretando - anche grazie ad un rapporto proficuo con gli enti territoriali e la società civile - i bisogni formativi del territorio in cui opera, presenta il progetto riguardante le finalità e le attività dell'istituto, comprensive sia dei corsi di studio curricolari sia delle altre iniziative formative che intende realizzare.

La definizione del progetto deve tener conto, oltre che del contesto e degli scenari di riferimento, dell'evoluzione della domanda sotto il profilo della quantità e della qualità, e deve trovare fondamento nella disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate a garantire un risultato di qualità delle attività dell'istituto.

Il piano deve inoltre avere un carattere di stabilità, pur presentando di volta in volta i necessari cambiamenti in relazione all'esigenza di soddisfare nuove richieste formative e all'eventuale acquisizione di nuove risorse.

L'autonomia scolastica consente l'acquisizione di risorse, anche di diversa provenienza, per la realizzazione delle iniziative previste dal POF. Pur in presenza di tale possibilità, va evidenziato che la maggior parte delle risorse umane e finanziarie di cui hanno bisogno le istituzioni scolastiche continuerà a provenire dal bilancio dello Stato.

Al riguardo va rilevato che a seguito del riordino dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, il cui regolamento è in corso di perfezionamento, presso ciascuna regione sarà istituita una direzione generale scolastica, che sarà centro di responsabilità amministrativa, con l'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I., di specifiche disponibilità finanziarie per il personale ed il finanziamento da assegnare alle scuole.

Una prima importante novità è quindi rappresentata dal decentramento delle risorse presso la direzione scolastica regionale, e cioè in una sede più vicina alle scuole, facendo così cessare l'attuale sistema dell'accreditamento di somme dal Ministero ai provveditorati agli studi che poi le trasferiscono alle singole scuole.

Sulla base delle disponibilità di bilancio, che, come detto prima, dovranno articolarsi in due grandi settori, uno riguardante la retribuzione del personale scolastico, da tradurre in termini di organico da assegnare alle singole scuole, e l'altro concernente i contributi di funzionamento da erogare a ciascuna scuola, la direzione regionale dovrà provvedere alla determinazione dell'organico di personale ed all'erogazione del contributo di funzionamento per ciascuna istituzione scolastica, per corrispondere distintamente, per un verso, alle esigenze connesse al mantenimento delle attività già avviate e, per altro verso, alle necessità di personale e di risorse finanziarie derivanti dallo sviluppo dell'offerta formativa.

Questo sistema di assegnazione delle risorse da parte dell'Amministrazione periferica imporrà alle scuole di programmare le iniziative di sviluppo dell'offerta formativa con notevole anticipo, e precisamente entro il febbraio dell'anno finanziario precedente a quello da cui decorreranno.

In breve per la realizzazione di un'iniziativa che dovrà partire dal 1° settembre del 2002 occorrerà progettare e rappresentare la richiesta entro il febbraio del 2001.

Ciò consentirà alle singole direzioni scolastiche regionali di formulare le proposte di finanziamenti per il proprio centro di responsabilità all'Amministrazione centrale in tempo utile per l'impostazione del Bilancio dello Stato che, come è noto, viene preparato nei mesi di aprile/maggio.

3. LE RISORSE PROFESSIONALI

3.1 Dirigenti scolastici

In attuazione dell'art.21 della legge 59/97 e dell'art. 25bis del D. L.vo 29/93, introdotto dall'art. 1 del D.Lvo 59/98, la dirigenza scolastica, è collocata in un unico ruolo regionale a decorrere dal 1° settembre 2000, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica.

La normativa suindicata disciplina l'esercizio delle relative funzioni, mentre la normativa contrattuale dovrà determinare la regolamentazione del rapporto e l'applicazione degli istituti retributivi.

Tale ruolo, con il riordino dei cicli, dovrà successivamente articolarsi, in relazione alle due tipologie d'istituzioni scolastiche derivanti dal nuovo assetto, e cioè per la scuola di base e per la scuola secondaria.

A seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si è attuata una riduzione del numero complessivo dei posti di dirigente scolastico, riduzione che potrà ulteriormente accentuarsi con il nuovo assetto delle istituzioni medesime in conseguenza dell'attuazione del riordino dei cicli.

E tuttavia, poiché oggi risultano posti vacanti di dirigente scolastico, ne consegue che il numero dei dirigenti attualmente in servizio potrà essere sufficiente per la direzione delle istituzioni scolastiche dopo il nuovo assetto. Vi sarà anzi probabilmente l'esigenza di coprire ulteriori posti dirigenziali.

A tal fine si stanno per avviare le procedure per i concorsi di cui all'art. 28 bis del D. Lvo 29/93, i cui esiti ovviamente saranno utilizzati per l'assunzione di personale dirigenziale in relazione alle nuove strutture scolastiche e non più a quelle previste dall'attuale ordinamento.

3.2 Personale docente

Il riordino dei cicli d'istruzione determina l'articolazione del personale docente della scuola italiana in tre aree: scuola d'infanzia, scuola di base e scuola secondaria.

Mentre non si prevedono modifiche per il personale attualmente operante nella scuola d'infanzia e nella scuola secondaria, per i docenti che opereranno nella scuola di base - provenienti dall'attuale scuola elementare e dall'attuale scuola media - si pone il problema di procedere a una nuova definizione della disciplina del rapporto d'impiego in termini unitari, come detto nel programma quinquennale.

Tale operazione potrebbe riguardare i due aspetti fondamentali del rapporto, attualmente diversificati: orario d'insegnamento e trattamento economico. Premesso che si tratta di materie riservate alla contrattazione con le OO.SS. e che pertanto non si possono indicare nel dettaglio né tempi, né modalità, né soluzioni ai fini dell'unificazione dei due attuali ruoli, si procede ad alcune analisi necessarie per verificarne la sostenibilità nell'ambito delle risorse attualmente esistenti.

A tal fine giova partire dall'attuale consistenza degli organici del personale docente, come definita per l'anno 1999/2000, che ammonta a 612.815 unità così articolata:

posti	insegnanti	elementari	232.628
"	"	scuola media	155.577
"	"	scuola superiore	224.610

Nel conteggio non sono compresi i posti per i docenti dell'attuale scuola materna che ammontano a 76.995, per gli insegnanti di sostegno e per quelli impegnati nei corsi di educazione degli adulti.

Sul piano quantitativo, è di tutta evidenza che l'attuale consistenza di posti sia pure al termine del periodo di attuazione, e quindi al 12° anno, sarà ampiamente sufficiente rispetto alle esigenze della scuola rinnovata.

Ciò per due ragioni: la riduzione di un anno dell'intero percorso scolastico (da 13 a 12 anni); la diminuzione del numero di ore di insegnamento nei diversi settori scolastici.

Nel programma quinquennale si prevedono due ipotesi per l'avvio della riforma.

1. dal 1° settembre 2001: primo e secondo anno del ciclo di base e primo anno della scuola secondaria;
2. dal 1° settembre 2001: primo e secondo anno del ciclo di base; dal 1° settembre 2002: primo anno della scuola secondaria.

Dall'analisi delle previsioni delle classi e dell'organico contenute negli allegati B e B bis si evince il fabbisogno di organico di personale docente nei primi dodici anni di attuazione della riforma, rispettivamente per le ipotesi 1 e 2. Tale fabbisogno risulta articolato in misura diversificata a seconda delle due ipotesi predette e all'interno di ciascuna ipotesi vengono prese in considerazione due variabili: a) le modalità di riduzione progressiva dell'orario di servizio degli attuali docenti di scuola elementare ai fini dell'equiparazione degli orari di servizio con gli insegnanti provenienti dalla scuola media, **a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2004/2005**; b) le modalità di fronteggiare la cosiddetta onda anomala.

Sulla base di un calcolo preventivo correlato al numero di classi che potranno funzionare nei diversi anni di attuazione della riforma e tenuto conto del numero di ore di insegnamento indicato nel programma quinquennale per i curricoli di ciascun settore di istruzione, il numero dei posti d'insegnamento occorrenti in ciascun anno sarà presumibilmente quello indicato nelle diverse Tabelle 8 dell'allegato documento (allegato B).

Anche se soltanto come ipotesi di studio si è previsto lo sviluppo degli organici ad invarianza dell'orario di servizio dei docenti dell'attuale scuola elementare che nelle due articolazioni della variabile (onda anomala e onda anomala frantumata) prevede riduzioni di organico pari, rispettivamente a 40.000 posti circa e a 49.000 posti circa (Tabella 8.0).

Una seconda ipotesi contempla una progressiva riduzione dell'orario di servizio degli insegnanti elementari a venti ore settimanali, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2004/2005. (Tabelle 8.1)

Al 12° anno la consistenza complessiva dei posti si ridurrà di circa 23.000 unità liberando risorse che potranno ammontare a circa 1.300 miliardi.

Nel caso di attenuazione dell'impatto della cosiddetta onda anomala (l'ipotesi simulata nello stesso documento allegato B), la riduzione potrebbe elevarsi a circa 33.000 unità con conseguente complessiva economia di circa 1.900 miliardi.

L'ulteriore ipotesi, contenuta nella Tabella 8.2 dello stesso documento, prevedendo una progressiva riduzione del predetto orario a 18 ore, sempre a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2004/2005, realizza una piena equiparazione degli orari di servizio tra insegnanti di scuola elementare e scuola media in quanto appartenenti ad un unico ruolo. Tale ipotesi comporta, ovviamente,

minor risparmio, in quanto si avrebbe una riduzione di 10.000 unità corrispondenti a 580 miliardi circa di economie, che, nell'ipotesi di frantumazione dell'onda anomala, si eleverebbe a circa 20.000 unità di personale, pari a circa 1.130 miliardi al 12° anno.

Nell'allegato B bis sono state prese in considerazione le variabili sopra indicate riferite all'ipotesi 2 con il risultato complessivo di una leggera riduzione delle economie.

Nelle ultime due ipotesi, comunque, si registra una sostanziale disponibilità finanziaria per assicurare una parità di trattamento giuridico con l'unificazione dell'orario di servizio ai docenti della scuola di base. Nell'arco temporale di attuazione della riforma si potrà realizzare, mediante l'utilizzo delle residue economie, anche la parità del trattamento economico attribuendo agli insegnanti elementari la differenza del trattamento economico che li separa dagli insegnanti di scuola media, ammontante mediamente a circa 5 milioni annui (vedere tabella 10).

Ciò può avvenire entro il 12° anno di attuazione della riforma, in relazione al verificarsi delle economie, e sulla base dei requisiti da determinare contrattualmente, **tranne nell'ipotesi che assume le variabili 18 ore, senza frantumazione dell'onda anomala** (riduzione di circa 10.000 posti).

In quest'ultimo caso la completa disponibilità finanziaria si realizzerebbe al tredicesimo anno, al cessare degli effetti dell'onda anomala.

Pertanto bisogna tener conto che, in base al calcolo dei pensionamenti del personale docente nello stesso arco temporale in cui sono state sviluppate le precedenti ipotesi, saranno collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età circa 122.000 docenti (tab. 9); da ciò appare evidente che non vi saranno situazioni di soprannumerarietà per il personale che si troverà in servizio, ponendosi semmai l'esigenza della copertura dei posti vacanti con nuove assunzioni. **Tale situazione consente il pieno rispetto della disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 6 della legge n. 30 che dispone il mantenimento in servizio del personale della scuola.**

Sotto il profilo della professionalità necessaria per l'attuazione dei nuovi curricoli, si ritiene che, pur nella considerazione che la loro definizione potrà determinare l'introduzione di nuove discipline o, come più probabile, una diversa entità delle ore di insegnamento da svolgere per le singole discipline, non ci dovrebbero essere particolari problemi per il fatto che all'interno del sistema scolastico si potranno trovare le professionalità necessarie per affrontare gli aspetti innovativi, sia per una collocazione dei docenti negli ambiti disciplinari e sia grazie ad un'attenta opera di riconversione del personale in servizio.

Ciò sulla base di quanto esplicitato nel programma quinquennale, nella parte relativa alla riqualificazione del personale docente e mediante gli interventi da realizzare con la formazione in servizio.

Ai fini di un adeguamento delle professionalità alle nuove esigenze, si rende infatti necessaria la definizione di un piano di formazione dei docenti secondo i criteri articolati nell'allegato documento (Allegato C).

Gli interventi sopradelineati consentiranno a ciascuna scuola di avere una sufficiente dotazione di personale docente da utilizzare mediante l'organico funzionale in relazione alle iniziative programmate nel POF.

Per quanto concerne i necessari adeguamenti normativi, sia per la definizione del ruolo unico nella scuola di base che per la ridefinizione delle classi di concorso e l'articolazione degli insegnanti negli ambiti disciplinari, è sufficiente - come previsto nel Programma quinquennale - un intervento di normazione secondaria, attraverso

l'esercizio del potere regolamentare ai sensi dell'art. 17 della legge 400/88.

Ciò nella considerazione che la legge 30/2000 ha implicitamente abrogato le norme concernenti l'organizzazione dei settori scolastici soppressi.

Per la definizione degli organici funzionali, si ritiene di poter continuare ad utilizzare lo strumento amministrativo, con l'adozione di distinti modelli di organici funzionali con riguardo alla scuola dell'infanzia, alla scuola di base e alla scuola secondaria.

Per quanto concerne, infine, la definizione degli orari di servizio ed il trattamento economico del personale della scuola di base, si precisa, come detto prima, che trattasi di materia che sarà disciplinata in sede di contrattazione sindacale, tenendo presente però che la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'equiparazione dell'orario di servizio, decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2004/2005 in entrambe le ipotesi di riduzione dell'orario degli insegnanti elementari a 20 o a 18 ore, e quella per l'equiparazione economica potrà decorrere negli anni successivi in relazione all'entità delle economie derivanti dalla riduzione dei posti. La diversa disponibilità finanziaria è connessa alla scelta da operare nell'ambito dell'ipotesi contenute nelle tabelle degli allegati B e Bbis.

3.3 Personale A.T.A.

Per quel che concerne il personale A.T.A. appare opportuno sottolineare che le esigenze gestionali derivanti dal nuovo assetto delle istituzioni scolastiche possono essere adeguatamente soddisfatte dalla istituzione della nuova figura professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi per la quale è previsto, quale titolo di accesso, il diploma di laurea. Tale requisito risulta strettamente connesso al maggior livello di responsabilità in funzione della necessità di assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali dell'istituzione scolastica in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi della scuola dell'autonomia.

Per quanto concerne gli organici, come già detto nel programma, le risorse di personale attualmente esistenti, appaiono sufficienti all'erogazione dei servizi amministrativi nel nuovo assetto delle istituzioni scolastiche.